

N. R.G. 1091/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:

dott. Ernesto Covini	Presidente
dott. Marco Cecchi	Consigliere Relatore
dott.ssa Nadia Garrapa	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1091/2017

promossa da:

██, nella qualità di eredi del sig. ██████████, tutti elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell'Avv. Joachim Lau, che li rappresenta e difende con l'Avv. Sabrina Filipponi del Foro di Pisa, come da procura in atti;

PARTE APPELLANTE

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.

PARTE APPELLATA

e

Repubblica Federale di Germania.

PARTE APPELLATA CONTUMACE

avverso

la sentenza n. 411/2011 emessa dal Tribunale di Firenze, depositata in data 8.11.2011;

CONCLUSIONI

trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante: *“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, n. 411/2011 e della sentenza 1911/2013 della Corte di Appello di Firenze, tenuto conto della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n. 762/2017, contrariis reiectis, - ritenere e dichiarare che nella presente causa il giudice italiano inclusa la presente Corte ha la competenza giurisdizionale internazionale in applicazione dell’articolo 24 della Costituzione italiana (Corte Costituzionale: sentenza n. 238/2914 ed ordinanza n. 30/2015) ed dell’art. 3 e 4 l. n. 218/95 in base alla rinuncia della convenuta contenuta in Articolo 17 dell’accordo di Londra sui debiti del Deutsche Reich del 27.2.1953 - ritenere e dichiarare che la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA è civilmente responsabile per il danno subito dal [REDACTED] trasmesso in via ereditaria agli attuali attori e per l’effetto - condannare la convenuta principale al pagamento di un equo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ritenuto di giustizia, ma non inferiore a 40.000 €, oltre 4 % di interessi ex. art. 32 dell’allegato n. IV dell’accordo di Londra del 27.2.1953 o in subordine gli interessi legali dall’8 maggio 1945 a favore degli eredi [REDACTED] e svalutazione monetaria dal momento dei fatti - condannare le controparti in solido tra loro alla refusione delle spese e competenze di lite per tutti i gradi del giudizio. In via istruttoria In considerazione della difficoltà materiale di ottenere tramite gli uffici giudiziari della Repubblica Federale – art. 13 della legge federale di ratifica dell’accordo di Londra – l’attuazione di una eventuale sentenza italiana sul retroscena della sentenza del 3.2.2012 CGI, gli attori hanno un interesse qualificato a che in questo processo venga accertata la rinuncia all’immunità giurisdizionale della Germania federale nell’Accordo di Londra del 1953, pertanto si chiede di nominare un CTU per espletare una perizia giuridica allo scopo di spiegare eventualmente a codesta Corte il contenuto del diritto internazionale convenzionale postbellico nel rapporto tra la Germania e Italia e specificamente rispetto all’Art. 2 e 17 dell’accordo di Londra e il significato del suo Allegato n. IV e n. VIII in relazione alla moratoria dei crediti concordato in Art. 5 comma 2 e 4”;*

per la parte appellata Presidenza del Consiglio dei Ministri: *“conclude per il rigetto di ogni domanda di chiamata in garanzia, e comunque di ogni domanda da chiunque proposta nei confronti della comparente, anche alla luce dell’eccezione di prescrizione svolta dalla Repubblica Federale di Germania. Vinte le spese, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione i sigg.ri [REDACTED] convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze la Repubblica Federale di Germania e la Presidente del Consiglio dei Ministri, esponendo che:

- il sig. ██████████, dante causa dei predetti appellanti, era stato fatto prigioniero in data 8/9 settembre 1943 dalle truppe tedesche, mentre si trovava all'aeroporto di Larissa (Grecia), nonostante in quel momento l'Italia non fosse in guerra con la Germania e non vi fossero comunque stati atti ostili nei confronti delle truppe tedesche; ██████████ era quindi stato deportato in Germania presso il *lager* di Fallingbosten-Oerbke STALAG XI B, ivi subendo un trattamento non conforme alle norme relative ai prigionieri di guerra, così come era poi accaduto presso il *lager* di Solingen, dove il ██████████ era stato successivamente trasferito; tornato in patria, alla fine della guerra, ██████████ aveva sofferto dei postumi di tale traumatica esperienza, con notevoli difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo;
- nessun indennizzo era mai stato versato dalla Germania e quindi, con atto di citazione dell'1.6.2006, ██████████ aveva avanzato domanda di risarcimento danni nei confronti della Repubblica Federale Tedesca, convenendola a tal fine avanti al Tribunale di Firenze; nel corso di tale giudizio era avvenuta la chiamata in causa della Repubblica Italiana, su istanza della Repubblica Federale Tedesca, che invocava la manleva in base agli accordi di Bonn del 2.6.1961; il Tribunale di Firenze, poi, con sentenza 411/11 dell'8.2.2011, aveva respinto la domanda ██████████ in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e terza chiamata;
- essendo *medio tempore* deceduto il ██████████ gli eredi dello stesso (████████████████████) avevano proposto appello nei confronti della predetta sentenza, avanti alla Corte d'Appello di Firenze, che poi, con sentenza n. 1911/2013 del 9.12.2013, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- era quindi stato proposto ricorso in Cassazione ove, con sentenza n. 762/17 del 17.1.2017, era stata cassata la predetta sentenza della Corte d'Appello di Firenze, con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione.

Ciò premesso in fatto, gli odierni appellanti in riassunzione hanno quindi esposto che:

- il diritto al risarcimento del danno azionato dal ██████████ non poteva considerarsi prescritto in quanto:
 - o il termine prescrizione doveva considerarsi decorrere dall'anno 2004 (in relazione alla sentenza Ferrini);
 - o in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da condotte qualificabili in termini di crimini contro l'umanità non era prescrivibile;
 - o non poteva ritenersi, in ultimo, che il termine prescrizione avesse iniziato a decorrere;
- il danno subito ██████████ era sussistente in considerazione del fatto incontestato della deportazione e delle circostanze della prigionia, potendosi procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso.

In forza di ciò gli appellanti in riassunzione hanno chiesto l'accoglimento delle domande ricordate in epigrafe, come precisate con note scritte depositate telematicamente il 3.11.2020.

Radicatosi il contraddittorio con la costituzione unicamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa contestava le argomentazioni difensive degli appellanti in riassunzione, in particolare in punto di prescrizione, rilevando come non potesse ritenersi

“formata, sul piano del diritto internazionale, una norma consuetudinaria univoca in punto di imprescrittibilità di crimini contro l'umanità” e dunque ritenendo prescritto il diritto al risarcimento in oggetto.

Non si è invece costituita la Repubblica Federale di Germania, di cui deve quindi essere dichiarata la contumacia nella presente sede, non essendosi proceduto a tale incombente nel corso del processo.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 10.11.2020, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio dell'11.3.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla stregua del contenuto della sopra ricordata sentenza n. 762/17 del 17.1.2017 della Corte di Cassazione deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana nei confronti della Repubblica Federale di Germania, trattandosi di sentenza che ha espressamente riconosciuto tale giurisdizione nel caso di specie, motivando nel senso che *“...queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare che l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. (Cass. Sez. un 15812/16)”. A corollario e precisazione di tale assunto interpretativo la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare anche che *“...il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il valore di principio fondamentale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello del rispetto delle reciproche sovranità, cui si collega il riconoscimento dell'immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta – che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri per gli atti "iure imperii" - non ha carattere incondizionato, ma, quando venga in contrapposizione con il parallelo principio, formatosi nell'ordinamento internazionale, del primato assoluto dei valori fondamentali della libertà e dignità della persona umana, ne rimane conformata, con la conseguenza che allo Stato straniero non è accordata un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, in presenza di comportamenti di tale gravità da configurarsi quali crimini contro l'umanità che, in quanto lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità. (Cass. Sez. Un 14201/08; Cass Sez. un 5044/04; vedi anche Cass. sez. I, 11163/11)”. All'esito di tale disamina la Corte ha quindi concluso (con specifico riferimento alla posizione del ██████████) che *“Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenta di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso***

che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale".

Preso dunque atto della dichiarata sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti della Repubblica Federale di Germania, occorre poi prendere anzitutto in considerazione le eccezioni pregiudiziali (di rito) e preliminari (di merito) sollevate da quest'ultima, pur non costituita nella presente fase di giudizio. In proposito va infatti ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia attestata nel senso che *"In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio; ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno"* (così Cass. 4070 del 12.2.2019)". In tal senso viene in primo luogo in rilievo l'eccezione di improponibilità della domanda già avanzata dalla Repubblica Federale di Germania in prime cure (poi riproposta in appello con impugnazione incidentale) e fondata sul contenuto dell'art. 77, 4° co, del Trattato di Parigi del 10.2.1947 (recepito con Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28.11.1947, n. 1430). Tale eccezione è stata respinta dal Tribunale di Firenze (nella sentenza 411/11 dell'8.2.2011) sulla scorta dell'assunto argomentativo secondo cui la norma in questione sarebbe *"...non applicabile al caso di specie poiché ha ad oggetto diritti inerenti a beni di proprietà e contratti ma non relativi a crimini di guerra o contro l'umanità"*. La Repubblica Federale di Germania ha contestato tale decisione (nella comparsa di costituzione in grado di appello nel primo giudizio svoltosi avanti alla Corte d'Appello di Firenze) adducendo che:

- il predetto art. 77 del Trattato di Pace contemplava una rinuncia dell'Italia, anche a nome dei propri cittadini, ad ogni domanda risarcitoria nei confronti della Germania per i fatti accaduti in tempo di guerra;
- non era contemplata alcuna limitazione a tale rinuncia, in particolare ai soli danni materiali, tantomeno a quelli beni di proprietà e contratti (come invece ritenuto dal Tribunale di Firenze);
- era comunque irrilevante che la Germania non avesse fatto parte del Trattato di Pace predetto, dato che il contenuto di quest'ultimo era stato recepito nell'ordinamento italiano con atto avente forza di legge;
- il Trattato era applicabile anche alle liti sorte dopo l'8.5.1945, ove riferite ad obbligazioni comunque sorte nel periodo 1939-1945;
- la norma in questione non era stata "superata" dai Trattati di Bonn del 1961 (recepiti con DPR 14.4.1962 n. 1263 e DPR 6.10.1963 n. 2043), in quanto con tali trattati non si era proceduto alla revoca della rinuncia predetta;
- la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. S.U. 285/1953), aveva ritenuto che l'art. 77 del Trattato comportasse l'improcedibilità delle domande avanzate contro la Repubblica Federale di Germania.

I [REDACTED] hanno contestato tali argomentazioni, allegando che:

- ogni eventuale rinuncia operata nei confronti della Germania doveva considerarsi superata per effetto della Convenzione di Londra sui debiti del Reich, del 1953;
- la rinuncia di cui all'art. 77 del Trattato di Pace "...non include i crediti ed il diritto al risarcimento dei cittadini italiani che gli Alleati avevano concordato con la Germania a loro favore";
- la sentenza della Corte di Cassazione del 1953 era stata resa in un momento antecedente alla predetta Convenzione di Londra, che contemplava tra l'altro un regolamento-quadro relativo proprio ai "lavoratori coatti".

Al riguardo occorre in primo luogo rilevare come il Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 (recepito con Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28.11.1947, n. 1430) contenga all'art. 77 varie previsioni e, in particolare, disciplini ai primi tre commi la sorte dei beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato Italiano, o a cittadini italiani, contemplando anzitutto il loro non assoggettamento alla qualifica di "beni del nemico" (1° comma: "*A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato i beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non saranno più considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale qualifica saranno abrogate*"), quindi il diritto alla restituzione degli stessi (2° comma: "*I beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le Forze Armate germaniche o le autorità germaniche abbiano trasferito con violenza o la costrizione, dal territorio italiano in Germania, dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione*") e poi la devoluzione della scelta circa le modalità di restituzione predetta alle nazioni in quel momento occupanti la Germania (3° comma: "*La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno effettuate in conformità delle misure che saranno adottate dalle Potenze che occupano la Germania*"). È in tale contesto che si inserisce poi, al 4° comma, la clausola di rinuncia oggetto di contrapposte interpretazioni nella presente causa, allorché si è previsto che "*Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente dalla data 8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra*"), mentre il 5° comma concerne gli obblighi dell'Italia di conformarsi alle decisioni delle potenze alleate in ordine alla sorte dei beni tedeschi presenti in Italia ("*L'Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per facilitare quei trasferimenti dei beni germanici in Italia che verranno stabiliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbiano facoltà di disporre di detti beni*"). La struttura della norma in esame, dunque, consente di evincere come la rinuncia contemplata al predetto 4° comma sia inserita tra previsioni concernenti beni italiani esistenti in Germania e beni tedeschi esistenti in Italia, e, in particolare, abbia ad oggetto "*qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente dalla data 8 maggio 1945*" che peraltro, stante il tenore della clausola d'eccezione ("*salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che*

fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939”), appare da circoscrivere al settore dei rapporti economici e danni materiali e non anche a controversie concernenti danni non patrimoniali o comunque diritti personalissimi (cfr in tal senso anche Cass. Pen. n. 1072 del 21.10.2008, alla cui stregua la previsione in questione “...riguarda diritti di natura reale relativi a danni materiali e non anche i danni morali che devono essere risarciti ai familiari delle vittime di crimini di guerra...”). A prescindere, peraltro, dall’esatta individuazione dell’estensione della rinuncia in oggetto, occorre rimarcare come la rinuncia stessa concerna le “domande” (“claims” e “réclamations”, nelle lingue inglese e francese utilizzate nell’originale del trattato) che fossero “pendenti” (“outstanding on May 8, 1945” e “qui n’étaient pas réglées au 8 mai 1945”, sempre nelle lingue predette) alla data dell’8 maggio 1945, con ciò limitando il proprio orizzonte temporale alla data predetta e prendendo quindi in considerazione (solo) le domande che non fossero ancora state definite a quel momento. Ne consegue che le domande avanzate in un momento successivo (come nel caso di specie) non rientrano nell’ambito della rinuncia predetta (in questo senso già Tribunale Militare de La Spezia, sentenza del 3.11.2006, imp. Heinrich Nordhorn). Né a conclusioni difformi può pervenirsi sulla base del contenuto dei successivi Accordi di Bonn del giugno 1961 (Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialistiche, ratificato con la legge 6.2.1963 n. 404, ed Accordo di Bonn del 2 giugno 1961 per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, eseguito con il d.p.r. 14.4.1962 n. 1263), dato che gli stessi non si attagliano alla fattispecie in esame. Il primo risulta infatti riguardare i “cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni” (così l’art. 1 dell’Accordo), mentre nel caso di specie non si verte in tema di persecuzioni di tale tipo. Il secondo risulta invece riguardare “alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario”, in ordine alle quali “La Repubblica Federale di Germania versa alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi”, mentre il Governo Italiano “...dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945”: anche in questo caso è da ricordare come la questione sottoposta alla presente analisi non fosse pendente all’epoca dell’Accordo in questione, con conseguente irrilevanza del contenuto dell’Accordo stesso ai fini qui in rilievo.

Le considerazioni sin qui esposte comportano dunque la reiezione dell’eccezione di improponibilità della domanda, sopra ricordata, mentre per quanto concerne l’eccezione di prescrizione parimenti sollevata dalla Repubblica Federale di Germania (oltre che dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), si osserva come la stessa non possa ritenersi superata in base alla ricordata pronuncia della Corte di Cassazione n. 762/17 del 17.1.2017, giacché quest’ultima, sul punto, si è limitata ad indicare che “I motivi di ricorso vanno pertanto accolti, restando assorbita la questione incidentale relativa alla contestazione della prescrizione, con conseguente cassazione della

sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione che liquiderà altresì le spese del presente procedimento". Al riguardo occorre dunque *in primis* rilevare che, proprio in forza di tale sentenza, risulta accertato come la lamentata condotta attuata dalle forze armate tedesche in danno di [REDACTED] sia da sussumere nell'alveo dei crimini contro l'umanità. La deportazione e l'utilizzo come manodopera non volontaria o l'assoggettamento a lavori forzati per conto di imprese tedesche, nel periodo bellico in esame, integra infatti una condotta che la Suprema Corte, nella sentenza in questione, ha espressamente qualificato in termini di crimine di guerra e quindi crimine di diritto internazionale. In proposito va peraltro ricordato come una siffatta qualificazione fosse già stata operata, nella giurisprudenza di legittimità, da altre pronunce, univocamente convergenti sul punto (cfr in tal senso Cass. 5044 dell'11.3.2004, ove tali condotte sono anche qualificate in termini di crimini "...lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali"; cfr anche Cass. 14201 del 29.5.2008; Cass. 14202 del 29.5.2008). Ciò premesso va quindi rilevato come gli odierni appellanti in riassunzione abbiano addotto l'infondatezza dell'eccezione in questione argomentando nel senso che:

- il termine di maturazione della prescrizione doveva essere parametrato alla fattispecie penale in cui sussumere la condotta causatrice del danno stesso, e, nel caso di specie, doveva ritenersi integrato un crimine contro l'umanità, come tale imprescrittibile, con la conseguenza che imprescrittibile era anche il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni da esso derivanti;
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non poteva comunque ritenersi maturata in considerazione del fatto che la possibilità di far valere tale diritto doveva essere cronologicamente ancorata all'anno 2004, in cui era stata emessa la "sentenza Ferrini" (ovvero la già citata Cass. 5044/2004), non essendo pertanto decorso il termine prescrizionale al momento dell'instaurazione della causa in primo grado (nel 2006);
- la prescrizione in oggetto non aveva peraltro neppure cominciato a decorrere, dal momento che il Trattato di Londra del 1953 aveva previsto una moratoria generale per la regolazione dei debiti del Terzo Reich fino a dopo la riunificazione della nazione tedesca e la futura conferenza di pace con la Germania unita (volta alla regolamentazione definitiva dei danni di guerra).

Al riguardo occorre evidenziare come si presenti condivisibile l'assunto per cui i crimini contro l'umanità sono da considerarsi imprescrittibili. Sul punto preme richiamare anzitutto le espressioni utilizzate nel contesto della richiamata sentenza 5044/2004 della Suprema Corte, laddove, nel descrivere le caratteristiche pregnanti dei crimini in questione, ha indicato che "È ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali «minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale» (così, ad es. Corte costituzionale di Ungheria 13 ottobre 1993, n. 53). Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità (arg. ex articolo 40, secondo comma, del Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario (Tribunale penale per la ex Jugoslavia, 10 dicembre 1998, *Furunduzija*, 153-155; 14 gennaio 2000, *Kupreskic*, 520; Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001, *Al-Adsani c. Regno Unito*, 61) e, quindi,

anche su quelle in tema di immunità. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU, del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale (sentenza *Furundzija*, 155 e 156): in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista come obbligatoria (così, in particolare, l'articolo 146 della IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra). Per la stessa ragione, non si dubita che il principio della universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono origine da tali reati". Siffatto approccio ermeneutico risulta poi ribadito in varie pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 14201 del 29.5.2008; Cass. 11163 del 20.5.2011, la quale richiama l'espressa menzione dell'imprescrittibilità effettuata in Cass. 5044/2004, indicando che "A riprova del carattere sopraordinato delle norme di tutela la sentenza *Ferrini* rileva che una parte consistente della dottrina e della giurisprudenza qualifica tali diritti come imprescrittibili e perseguibili secondo il criterio della universalità della giurisdizione anche in sede civile. L'antinomia fra tali norme internazionali di tutela dei diritti umani e il principio di immunità degli Stati deve risolversi quindi dando prevalenza alle norme di rango più elevato"). Nell'impostazione ermeneutica adottata dalla giurisprudenza di legittimità per delineare la prevalenza, nel contesto internazionale, della tutela dei diritti inviolabili rispetto all'immunità degli Stati è dato dunque ravvisare la sussistenza di elementi argomentativi imperniati, anche, sulla valorizzazione del carattere imprescrittibile dei crimini contro l'umanità e, conseguentemente, dell'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno da essi derivante. Una tale conformazione giuridica è del resto congruente con la veste formale e sostanziale attribuita a tali crimini, nella misura in cui risultano prospettati come idonei ad interrompere il principio di tollerabilità dell'azione statale in quanto lesivi di valori assoluti dell'essere umano.

La ritenuta imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, peraltro, non esaurisce il tema della fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione qui in esame, dovendosi prendere in considerazione il profilo attinente alla retroattività di tale imprescrittibilità. Nell'ambito della disamina compiuta dalla giurisprudenza di legittimità, in effetti, emerge come l'individuazione del principio di imprescrittibilità dei crimini in questione, quale norma di diritto internazionale generale, sia il frutto di un'evoluzione del pensiero giuridico estrinsecatasi attraverso plurime pronunce giurisdizionali, di vari Stati, affiancata a previsioni di diritto internazionale pattizio che ne rappresentano l'estrinsecazione formale (sul piano ricognitivo) ed articolata lungo un discreto lasso temporale che trova l'origine della propria matrice genetica nel corso degli anni '60 (potendosene ravvisare una manifestazione di sicuro rilievo nella Convenzione ONU del 1968). Non è dunque possibile ritenere che siffatta imprescrittibilità fosse vigente già nel 1945. Occorre pertanto porsi l'interrogativo relativo alla retroattività del principio di imprescrittibilità in questione e, a tal riguardo, ritiene il collegio di fornire risposta negativa. Sul punto va anzitutto ricordato come l'irretroattività delle norme incriminatrici (o comunque più sfavorevoli, tra cui sussumere anche quelle correlate all'allungamento dei termini di prescrizione, stante la natura sostanziale di tale istituto: cfr da ultimo Cass. 2844 del 25.1.2021) rappresenti un principio basilare del nostro ordinamento. Esso è codificato nell'art. 25, II° comma, della Costituzione, qualificato dalla Corte Costituzionale sia come "*fondamentale principio di civiltà giuridica*" (sentenza 148 del 1983) che quale "*essenziale strumento di*

garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della "calcolabilità" delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale" (sentenza 394 del 2006, che ha pure indicato che "...il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali") e come tale riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad es, allorché si è ritenuto che "In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione dell'Autorità Giudiziaria deve avere ad oggetto anche il rispetto di principi relativi ai diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti dalla Costituzione, con la conseguenza che se la richiesta di estradizione comporta che lo straniero venga giudicato nello Stato richiedente, per un reato previsto da una legge successiva alla commissione del fatto, pur in presenza di assicurazioni di applicazione delle sanzioni più favorevoli, previste dalla disposizione anteriormente vigente, l'extradizione non può essere concessa per violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione che prevede la irretroattività della legge penale anche sotto il profilo della sanzione", così Cass. 5708 del 27.1.2005). Configurato in tali termini, il principio di irretroattività della legge incriminatrice si presenta dunque come elemento di resistenza all'ingresso, nel nostro ordinamento, della retroattività dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, quale principio di diritto internazionale generale. Il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 della Costituzione non può in effetti operare con riferimento a norme di diritto internazionale generale che si pongano in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, come espressamente rilevato dalla Corte Costituzionale (allorquando ha specificato che "Occorre comunque affermare, più in generale, per quanto attiene alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che venissero ad esistenza dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione (art. 1, secondo comma e Titolo VI della Costituzione)": cfr Corte Cost. sentenza n. 48 del 1979, espressamente ripresa da Cass. Sez. U. n. 530 del 3.8.2000). Dunque, quand'anche si ritenesse che il principio di diritto internazionale generale attestante l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità sia caratterizzato dalla retroattività di tale imprescrittibilità, tale principio non potrebbe – in questi termini – essere recepito nel nostro ordinamento. Ne consegue, già sotto tale profilo, come la condotta criminosa oggetto delle doglianze degli appellanti vada ritenuta caduta in prescrizione. Né appare possibile scindere i profili penalistici da quelli civilistici ad essi correlati e, in tale prospettiva, ritenere che la retroattività del principio di imprescrittibilità possa, una volta esclusa in relazione alla norma incriminatrice, trovare invece applicazione ex art. 2947, 3° comma, c.c. in riferimento ai soli aspetti civilistici. Il tenore formale della norma in questione ("...se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile") induce in effetti ad arrestarsi, nell'ambito di tale iter argomentativo, alla constatazione secondo cui per il reato in questione non era prevista – al momento del fatto – l'imprescrittibilità (ma, se del caso, il termine prescrizionale di quindici anni ex artt. 157 e 600 c.p. vigenti all'epoca). L'allungamento dell'ordinario termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento risulta infatti ancorato alla sussistenza effettiva di un termine di prescrizione più lungo per la fattispecie penale integrata

dal fatto considerato che, come detto, nel caso di specie può individuarsi in quello di quindici anni (previsto dall'art. 600 vigente all'epoca). Tale termine, dunque, risulta inesorabilmente decorso.

Il carattere assorbente di tale considerazione preclude di valutare nella presente sede se possa ritenersi effettivamente invalso un principio di diritto internazionale generale attestante la retroattività del principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità.

Deve poi rilevarsi come gli odierni appellanti abbiano anche argomentato nel senso che il termine di prescrizione (anche prescindendo dal principio di imprescrittibilità) non potrebbe comunque considerarsi decorso dal momento che la concreta azionabilità del diritto in questione dovrebbe cronologicamente allocarsi al momento in cui è stata resa la più volte ricordata sentenza "Ferrini" (e cioè all'anno 2004). Sul punto va osservato come l'assunto non possa ritenersi condivisibile, in considerazione del fatto che la predetta sentenza (5044/2004) ha unicamente esposto una propria interpretazione del diritto esistente e non ha determinato l'insorgenza della norma atta a consentire l'esercizio del diritto (ai sensi dell'art. 2935 c.c.). Si ricorda, del resto, come la giurisprudenza di legittimità abbia condivisibilmente ritenuto al riguardo che *"La disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influenzando sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto - costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit."* (così Cass. 4235 del 7.5.1996, seguita poi da Cass. 747 del 24.1.1997; nel medesimo senso argomentativo, volto a privare di rilievo ai fini in questione l'impossibilità di mero fatto, cfr anche Cass. 21500 del 7.1.2005).

Infine, si ricorda come gli stessi appellanti abbiano sostenuto che il termine in questione non avrebbe mai iniziato a decorrere, in forza delle previsioni contenute nel Trattato di Londra del 1953 ("Accordo sui debiti esterni germanici"), in base alle quali la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere soltanto dopo 18 mesi da un'offerta di regolazione del debito da parte della Germania e pertanto, non essendo sino a ad oggi mai stata indetta una conferenza di pace né avendo la Germania mai proposto alcuna regolazione del suo debito verso il defunto ██████████ il diritto al risarcimento non poteva considerarsi prescritto. L'argomentazione non appare condivisibile, rilevando come il Trattato in questione abbia ad oggetto la regolamentazione e ristrutturazione del debito pubblico della Germania, in particolare costituito da debiti ricollegabili a *"a. gli obblighi pecuniari non contrattuali divenuti liquidi ed esigibili prima dell' 8 maggio 1945; b. gli obblighi pecuniari derivanti da contratti di prestito o di credito conclusi prima dell' 8 maggio 1945; c. gli obblighi pecuniari derivanti da contratti che non siano contratti di prestito o di credito, per quanto siano divenuti esigibili prima dell' 8 maggio 1945"* (art. 4, comma 1). Tale perimetro applicativo comporta l'inapplicabilità di tale accordo alla presente causa, non venendo qui in rilievo un debito contrattuale e neppure un debito "pecuniario" (ma un debito di valore) che, peraltro, non può considerarsi divenuto liquido ed

esigibile prima dell'8 maggio 1945 (in effetti, trattandosi appunto di debito di valore, non lo era neppure al momento dell'instaurazione della causa in prime cure).

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte si impone dunque la conferma della sentenza n. 411/2011 emessa dal Tribunale di Firenze, depositata in data 8.11.2011, integrandone la motivazione nei termini sopra esposti.

In considerazione della peculiarità della vicenda in oggetto, della soccombenza reciproca delle parti in ordine ad alcune delle eccezioni dalle stesse sollevate, considerando anche il giudizio svoltosi avanti alla Corte di Cassazione, ritiene il collegio di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e del giudizio avanti alla stessa Corte di Cassazione.

Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 411/2011 del Tribunale di Firenze, depositata in data 8.11.2011, così statuisce:

- 1) dichiara la contumacia della Repubblica Federale di Germania;
 - 2) respinge l'appello, integrando la motivazione nei termini esposti nella presente sentenza;
 - 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e del giudizio avanti alla Corte di Cassazione;
 - 4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
- Così deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2021 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco CECCHI.

Il Consigliere relatore
Dott. Marco CECCHI

Il Presidente
Dott. Ernesto Covini

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni

